

Fascicolo 9.11\2020\540

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:  
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto:** CAP HOLDING S.p.A. con sede legale in Assago - Via del Mulino n. 2 - autorizzazione unica ai sensi dell' art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l' esercizio di un impianto di messa in riserva (r13), digestione anaerobica (r3) e recupero energetico (r1) a partire da rifiuti biodegradabili, mediante due micro-turbine da 100 kwe ciascuna, all'interno del depuratore di Robecco sul Naviglio ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 da autorizzarsi nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell' art. 12 del d.lgs. 387/2003.

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	FERA 131896
RAGIONE SOCIALE	CAP HOLDING S.P.A
C.F./P.IVA	00870140159 /13187590156
SEDE LEGALE	Assago (MI) - Via del Mulino n. 2
SEDE OPERATIVA	Robecco sul Naviglio (MI) - Località Cascinello
CODICE ATECO	37.00

**2. LOCALIZZAZIONE**

Foglio catastale	24
Particella catastale	Mappale n. 89
Gauss Boaga x	1490338,44
Gauss Boaga y	5028995,47
Via/Piazza/Località	Località Cascinello
Comune	Robecco sul Naviglio (MI)
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006, art. 12 del d.lgs. 387/2003 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input checked="" type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica
Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione/Data di notifica dell'atto

Scadenza autorizzazione :	10 anni dalla data di notifica dell'atto
Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R1, R3) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input type="checkbox"/> End of Waste "caso per caso" (R1) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input type="checkbox"/> D15

### 3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 26/03/2020 prot. n. 67509) integrata con nota del 26/05/2020 (prot. n. 93306);  
 3.2 Avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di servizi il 03/06/2020 prot. n. 98346 a cura del settore qualità dell'aria rumore energia;

### 4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

### 5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto di depurazione nel Comune di Robecco sul Naviglio occupa una superficie complessiva di 80.000 mq, risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Autorizzazione Unica 387/2003 - Planimetria generale - Autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. 152/2006" - tav. n. 1 datata ottobre 2020.

Presso l'impianto di depurazione dei reflui fognari é installato un impianto di microgenerazione alimentato a biogas, con il presente provvedimento l'azienda é autorizzata ad alimentare l'impianto di digestione anaerobica esistente oltre che con reflui fognari anche con rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, costituiti da rifiuti liquidi di origine alimentare al fine di aumentare la produzione di biogas e conseguentemente la produzione di energia elettrica, senza alcuna modifica strutturale agli impianti esistenti.

Lo stato di progetto che si va ad autorizzare con il presente provvedimento non comporta variazioni rilevanti rispetto alla produzione di biogas ed al suo impiego rispetto alla produzione di biogas assunta in fase di dimensionamento dei dispositivi parti a 1.823.175 Sm<sup>3</sup>, la produzione annua stimata di biogas da fanghi da depurazione di attesta a 865.415 Sm<sup>3</sup>, l'aumento massimo di produzione di biogas ottenibile attraverso l'introduzione di rifiuti organici nel processo di digestione anaerobica sarà pari circa a 34.133 Sm<sup>3</sup>, corrispondente ad un aumento percentuale di 3,49 %.

In merito alle misure previste per il controllo di eventuali emissioni odorigene, l'azienda evidenzia che lo stato di progetto non comporta alcun impatto e/o modifica rispetto a emissioni odorigene. Infatti i rifiuti in ingresso saranno costituiti da rifiuti alimentari già sconfezionati allo stato fangoso/liquido il cui scarico avverrà mediante autobotti direttamente nella linea fanghi esistente attraverso il pozzetto di rilancio dei fanghi primari (N. 29) per il rilancio ai preispessitori (N. 18), i quali fungeranno anche da precarico per i digestori anaerobici. Da questo punto in poi il flusso seguirà il percorso dei fanghi del depuratore, dai quali si produrrà biogas, che verrà stoccato prima in gasometri (N.27), e quindi energia elettrica, tramite microturbine (N. 22).

Non è pertanto previsto alcuno stoccaggio in ingresso di rifiuti che possa determinare un contributo odorigeno. Conseguentemente, non essendo previsti rifiuti decadenti, non è previsto alcun ulteriore contributo.

**5.1** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

**5.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 10 mc;

**5.1.2** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, biogas, prima dell'avvio a R1: 142 mc;

**5.2** I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

**5.2.1** R1: 41,30 t/a, pari a 0,17 t/g;

**5.2.2** R3 (digestione anaerobica dalla quale si ottiene biogas): 2400,00 t/a pari a 10 t/g;

**5.3** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Criteri normativi per la cessazione della qualifica di rifiuto DM 05/02/1998				
CER	Denominazione	Operazioni		
		R13	R3	R1
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione separazione	X	X	
020305	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X	
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	
020403	Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	X	X	
020399	Rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X	X	
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione dell'ind. Lattiero casearia	X	X	
020502	Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti			
020599	Rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X	X	
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione dell'ind. Dolciaria e panificazione	X	X	
020699	Rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X	X	
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	
020705	Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	X	X	
020799	Rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X	X	
161002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli da cui alla voce 16 10 01*, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X	X	
In uscita dalla digestione anaerobica avviato a recupero energetico		operazioni		
190699	Rifiuti non specificati altrimenti (Biogas)			X

**6. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO**

Con la presente autorizzazione per la messa in riserva (R13) e il recupero di rifiuti di origine alimentare finalizzato alla produzione di biogas mediante digestione anaerobica (R3) e recupero energetico, l'impianto ha la finalità di recuperare mediante processo di recupero energetico (R1) il biogas stesso prodotto a

partire da rifiuti liquidi alimentari, e fanghi da depurazione. La biomassa sottoposta a processo biologico anaerobico mesofillo, sarà costituita anche da reflui provenienti da masse o altro reflui quali alimenti scaduti o fuori specifica (ad esempio per interruzioni anomalia nella linea del freddo).

le biomasse in ingresso, si andranno miscelare a fanghi da depurazione provenienti dalla linea di depurazione delle acque reflue migliorando la resa produttiva del biogas, già prodotto ed in uso attraverso microturbine esistenti.

I rifiuti in ingresso costituiti da rifiuti alimentari privi di confezioni, al termine delle operazioni di accettazione, verifica in ingresso e pesatura verranno scaricati dagli automezzi nella vasca della linea fanghi esistente (n. 29) per il rilancio nella vasca di ispessimento (n. 18) la quale giungerà anche da vasca di pre-carico per i digestori anaerobici. Da questo punto in poi seguiranno il percorso dei fanghi del depuratore, dai quali si produrrà il biogas il quale verrà stoccato prima nei gasometri (n. 27) e quindi in energia elettrica tramite n. 2 microturbine Ansaldo Energia AE-T100 (N. 22) con potenza elettrica nominale di 100 kWe cadauna (totale 200 kWe). Completa l'impianto un sistema di desolforazione del biogas con processo di lavaggio e abbattimento in torre di contatto con portata di 200 Nm<sup>3</sup>/h con capacità di rimozione superiore al' 80 %;

## 7. END OF WASTE “CASO PER CASO”

7.1 Presso l'impianto non si ottengono end of waste “caso per caso”

## 8. RIFIUTI PRODOTTI

8.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
190604	Digestato**	X	X

\*\* il digestato prodotto dai rifiuti non pericolosi derivanti da aziende alimentari (yogurt, latte in polvere e liquido, alimenti proteici) viene avviato alla linea fanghi del depuratore per essere trattato e alla fine smaltito.

La frazione liquida proveniente dalla fase di ispessimento viene completamente ricircolata e pertanto non costituisce rifiuto decadente dall'attività.

È fatta salva la non esaustività dei rifiuti sopraelencati in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

## 9. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

9.1 la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:

- 9.1.1 corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
  - 9.1.2 alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
  - 9.1.3 alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
  - 9.1.4 alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
  - 9.1.5 rispettare le prescrizioni impartite con il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ovvero gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- 9.2 relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.T.S. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato; attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata;
- 9.3 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), di recupero (R12, R1) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'elaborato "Autorizzazione Unica 387/2003 - Planimetria generale - Autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. 152/2006" - tav. n. 1 datata ottobre 2020, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee. Si precisa che la capacità d'impianto, i quantitativi in stoccaggio e le operazioni di recupero/smaltimento sono quelle autorizzate ai precedenti punti del presente allegato tecnico;

- 9.4** le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 9.5** deve essere evitato il deposito, anche occasionale, di materiale putrescibile in aeree esterne;
- 9.6** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 9.6.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - 9.6.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 9.7** le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 9.8** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. Dipartimentale ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. Dipartimentale;
- 9.9** La fase di digestione anaerobica deve avvenire nel pieno rispetto del processo tecnologico previsto dal progetto, dei tempi e dei parametri di funzionamento;
- 9.10** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, le norme tecniche di riferimento applicabili al progetto in argomento;
- 9.11** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 9.12** le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 9.13** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 9.14** è vietato il ritiro di rifiuti in avanzato stato di fermentazione/decomposizione, in quanto possono originare esalazioni maleodoranti;

- 9.15 le operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti devono garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
- 9.16 deve essere riposta particolare cura nella gestione dell'impianto, in particolare nello stoccaggio e nella movimentazione dei rifiuti, e nella sua sorveglianza, al fine di contenere al massimo le emissioni odorose dovute alla presenza di grosse quantità di biomasse;
- 9.17 i portoni di accesso devono essere mantenuti chiusi, limitando la durata ed il numero delle aperture allo stretto indispensabile in modo tale da limitare la dispersione di sostanze maleodoranti;
- 9.18 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 9.19 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 9.20 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 9.21 al fine di evitare, in particolari condizioni di esercizio e/o situazioni meteo climatiche, la generazione di odori molesti, il gestore deve effettuare, entro 120 giorni dalla messa in esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata presso l'impianto, idonee valutazioni post operam secondo i criteri, le metodiche e le procedure indicate nella d.g.r. n. 3018 del 15/02/2012, con conseguente eventuale adozione di misure di mitigazione. Al riguardo l'Impresa dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.T.S. territorialmente competenti, l'avvio delle verifiche e trasmettere, ai medesimi Enti, il documento finale, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso;
- 9.22 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

## 10. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI  
*Dr. Piergiorgio Valentini*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Elena Airaghi